



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 45

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE *Seduta Ordinaria Pubblica in Prima convocazione*

DEL 25-10-2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO
2017 - ART. 11 BIS DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore **21:00** nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Gasparini Moreno	Presente	Pozzato Rudy	Presente
Erdmann Stefania	Assente	Bardella Elisa	Presente
Berto Luciana	Presente	Tommasi Massimo	Presente
Galdiolo Andrea	Assente	Camisotti Tiziano	Assente
Doni Alberto	Presente	Bergo Francesco	Presente
Chiariello Luca Bernardino	Presente	Pavarin Giuseppe	Assente
Rizzato Laura	Presente		

Presenti 9 Assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Boniolo Ernesto**.

Gasparini Moreno nella veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri:

Pozzato Rudy

Bardella Elisa

Bergo Francesco

OGGETTO	APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - ART. 11 BIS DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco passa la parola all'assessore al Bilancio sig. Doni Alberto che così relaziona:

“L'art. 11 bis del d.lgs. 118/2011 dispone che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate.

Il comune di Loreo, avendo popolazione inferiore a 5000 abitanti, ha potuto scegliere di non predisporre il suddetto bilancio fino all'esercizio 2017, anno in cui si presenta l'obbligo per tutti gli enti.

Il bilancio consolidato ha sostanzialmente fini statistici, ed ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell'attività dell'ente e delle sue società controllate e partecipate.

Inoltre consente di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali.

L'insieme delle società partecipate e controllate dall'amministrazione pubblica, viene denominato “gruppo “ nello specifico “ gruppo comune di Loreo “ **GAP** il quale e' composto da:

- Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (ente strumentale partecipato) quota di partecipazione 0,6967 %;
- Consiglio di Bacino ATO-Polesine (ente strumentale partecipato) quota di partecipazione 1,37 %;
- Consorzio RSU (ente strumentale partecipato) quota di partecipazione 1,65 %;
- Consiglio di Bacino Rovigo (ente strumentale partecipato) quota di partecipazione in millesimi 14,72;
- Consorzio A.I.A. in liquidazione (ente strumentale partecipato) quota di partecipazione 11%;
- AS2 srl (società partecipata diretta) quota di partecipazione 0,09 %;
- Polesine Acque spa (fino al 30/11/17) Acque Venete spa (dal 01/12/17) (società partecipate dirette) quota di partecipazione 0,03 %.

Fanno parte del perimetro di consolidamento tutti gli enti/società di cui sopra, tranne **Consvipo** in quanto ente partecipato con quota di partecipazione inferiore all' 1 %, mentre le società quali Acque Venete spa e AS2 vanno consolidate indipendentemente dalle quote di partecipazione possedute.

Il bilancio consolidato del gruppo comune di Loreo e' stato predisposto per :

Consiglio di Bacino ATO-Polesine;

AS2 srl;

Polesine Acque spa/Acque Venete spa;

mentre non si e' potuto provvedere per Consorzio AIA e Consorzio RSU, in quanto non hanno trasmesso i dati richiesti.

Il bilancio consolidato mira a rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo, inteso come un'unica realtà economica, si e' proceduto, pertanto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo, poichè al fine di una corretta produzione informativa, il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo, pertanto le operazioni infragruppo sono state eliminate.

Visti i pareri favorevoli del responsabile finanziario e del revisore dei conti, il quale rileva che il bilancio e' stato redatto secondo gli schemi previsti, che offre una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e che la procedura di consolidamento, risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato e ai principi

contabili generali civilistici, si propone la deliberazione consiliare al bilancio consolidato 2017 del gruppo amministrazione pubblica comune di Loreo.”

Constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire l'oggetto è posto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 08.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio finanziario 2018-2020, redatto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 188/2011,

VISTO:

- l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
- il medesimo art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
- l'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, che prevedono, quale data ultima per l'approvazione del Bilancio consolidato, il 30 settembre;

RICHIAMATI:

- Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011;
- Il Principio contabile n. 17 dell'Organismo Italiano di Contabilità ad oggetto "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

RICHIAMATI gli articoli del TUEL:

- articolo 151 comma 8, per il quale:
"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- articolo 233-bis, per il quale:
*"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";*
- e articolo 239, comma 1, lettera d-bis), per il quale:
*"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo*

esecutivo”;

VISTI i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l’anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000*

abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall’anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

TENUTO conto che questo ente non ha partecipato alla sperimentazione nell’esercizio 2014;

VISTO l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

1. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
2. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
3. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

DATO ATTO, per quanto sopra, che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 11-bis del decreto legislativo n. 118/2011;

DATO ATTO che l’Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2015, si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell’articolo 232, per il quale:

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017”,

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227:

“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”];

VISTA la deliberazione di G.C. n. 27 del 28.03.2015 con la quale è stato adottato il Piano Operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 c. 611 e segg. della L. 190/2014, approvato dal Consiglio Comunale con successivo provvedimento n. 10 in data 27.04.2015;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 28 del 29.03.2016 con la quale è stata approvata la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 611 legge 190/2014), approvata dal Consiglio Comunale con successivo provvedimento n. 14 del 27.04.2016;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 33 del 27.09.2017 di Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare ”

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 29.12.2017 avente ad oggetto: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Loreo e degli Enti da considerare nel perimetro di consolidamento per la redazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2017”

EVIDENZIATO che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'Ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo;

DATO ATTO che per la redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato il metodo proporzionale: per le società ed enti strumentali inseriti nel perimetro di consolidamento

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

EVIDENZIATO che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze del Comune;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.05.2018 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato

patrimoniale e il conto economico;

VISTI i bilanci dell'esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

VISTO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTA la delibera di G.C. n. 88 del 11.09.2018 di approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017;

VISTO l'allegato bilancio consolidato per l'esercizio 2017 (*primo anno di adozione del bilancio consolidato*), composto da :

- stato patrimoniale (allegato A)
- conto economico (allegato B)

corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, (allegato C);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

TENUTO conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine sia alla regolarità tecnica che a quella contabile;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Tommasi e Bergo), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da :
 - stato patrimoniale attivo e passivo (allegato a)
 - conto economico (allegato b)
 - relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato c)
 - relazione dell'Organo di revisione

In presenza di n. 9 Consiglieri Comunali

con separata votazione

che ha dato il seguente risultato: favorevoli 7 - contrari n. 2 (Tommasi e Bergo) - astenuti nessuno.

inoltre delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - ART. 11 BIS DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Gasparini Moreno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Dott. Boniolo Ernesto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.